

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - SEDE REGIONALE DI AOSTA E L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E SERVIZI.

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato INAIL, codice fiscale e partita IVA 00968951004 con sede in Aosta, Corso Padre Lorenzo, 18 rappresentata dal Direttore della Sede regionale di Aosta dott. Giuseppe VILLANI, presso la quale è domiciliato per la carica;

e

l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, di seguito denominata AUSL, con sede in Aosta, via G. Rey n. 1, C.F. 91001750073 e part. IVA 00177330073, rappresentata dal Direttore Generale dott. Igor RUBBO, presso la quale è domiciliato per la carica;

premesso che l'INAIL è parte integrante del sistema sanitario regionale alla luce della sua missione istituzionale concernente la prevenzione, cura e riabilitazione dei lavoratori infortunati e tecnopatici;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'AUSL s'impegna ad effettuare le prestazioni specialistiche e diagnostiche rientranti nei LEA statali e regionali richieste da INAIL.

Tra le prestazioni richieste, equiparate a visite, rientrano il parere di congruità (preventivo) e il collaudo (successivo) di lavori odontoiatrici.

Le prestazioni suddette saranno effettuate presso le strutture AUSL nei confronti degli assicurati inviati dall'INAIL, muniti di apposita lettera impegnativa (mod. 127/I), eventualmente trasmessa via mail da INAIL.

I giorni e l'orario di accesso degli assicurati saranno preventivamente concordati di volta in volta, telefonicamente o tramite e-mail specifica, con le diverse strutture AUSL interessate.

Art. 2

L'AUSL s'impegna, prima di procedere alla prestazione richiesta, da svolgersi entro sette giorni lavorativi, in modalità "overbooking", ad accertare l'identità dell'assicurato mediante il controllo di un valido documento di riconoscimento i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell'esame effettuato.

Art. 3

L'AUSL s'impegna a restituire alla sede INAIL le refertazioni concernenti gli esami e le visite effettuati e gli eventuali tracciati non oltre cinque giorni dalla data della prestazione, sugli appositi modelli definiti dall'INAIL.

Detta documentazione dovrà pervenire all'INAIL in busta chiusa, recante la seguente dicitura: "Contiene dati sensibili. Da aprire esclusivamente a cura del Centro Medico Legale della Sede Regionale dell'INAIL di Aosta".

Art. 4

L'INAIL, al fine di realizzare una tutela globale e integrata dei lavoratori presi in carico e dei loro familiari atta a contrastare il disagio psicologico conseguente a gravi postumi invalidanti o eventi luttuosi, può richiedere l'intervento dei servizi psicologici dell'AUSL, secondo modalità comunemente concordate con la struttura competente dell'AUSL.

Art. 5

L'INAIL e l'AUSL concordano le modalità di utilizzo degli ambulatori di medicina dello sport e di medicina di montagna a favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici, nonché dei dipendenti INAIL inviati dalla Sede regionale di Aosta. All'uopo apposita lettera impegnativa (mod. 127/I) è trasmessa via e-mail da INAIL alla struttura AUSL competente.

Art. 6

I compensi da corrispondere per le prestazioni fornite ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 sono quelli riportati nel tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e la diagnostica strumentale e di laboratorio, secondo la normativa regionale vigente.

Per il pagamento dei suddetti compensi INAIL indicherà nell'impegnativa (mod. 127/I) se la prestazione "è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18 dei DPR 26/10/1972, n. 633"; in caso contrario il corrispettivo per la prestazione sarà soggetto a IVA.

Art. 7

L'AUSL emetterà, con cadenza semestrale, fattura elettronica indicando il numero delle prestazioni eseguite nel periodo precedente, allegando copie dei modelli 127/I controfirmati dagli assicurati. Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento, mediante accredito sul c.c. bancario IBAN IT-75E-01000-03245-120300306079.

Art. 8

L'INAIL si impegna a fornire all'AUSL, secondo modalità concordate con la struttura competente dell'AUSL, attraverso strumenti telematici, i dati relativi agli eventi infortunistici e ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.

Art. 9

L'AUSL assicura all'INAIL, a titolo gratuito, il servizio di sterilizzazione dei ferri chirurgici, nella misura presunta di 150 pezzi annui, consistente nel ricevimento, imbustamento e saldatura, sterilizzazione, confezionamento per consegna. La consegna e il ritiro dei ferri sono a carico di INAIL.

Art. 10

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che i dati personali forniti dalle parti trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto del presente accordo contrattuale. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art.7 del suddetto Decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è l'AUSL, nella persona della sua legale rappresentante.

Le parti contraenti si impegnano a garantire la privacy dell'utente durante l'intero processo di erogazione delle prestazioni e a non diffondere, presso terzi, i dati di cui alla documentazione citata,

nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili.

Art. 11

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipulazione e sarà rinnovabile con espressa volontà delle parti. Le parti possono recedere dalla presente convenzione con comunicazione mediante posta elettronica certificata con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 12

Le parti comunicano vicendevolmente i referenti per l'attuazione della presente convenzione.

Art. 13

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 14

In caso di controversie è competente il foro di Aosta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Aosta, li 23 - 11 - 2017

IL DIRETTORE DELLA SEDE
REGIONALE INAIL
(dott. Giuseppe VILLANI)

IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA USL
(dott. Igor RUBBO)